



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 181	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE
Data 22/12/2016	

L'anno duemilasedici , il giorno 22 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018;

Richiamati:

- gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);

- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014):

“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

Premesso che:

il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue *due ipotesi* che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

1- la prima, quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto;

pertanto, se nell'ente non sono impiegati *“dirigenti”*, il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;

2- la seconda ipotesi è quella dei *“segretari che non hanno qualifica dirigenziale”* (fascia C);

in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario;

pertanto, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel *“loro”* ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

Considerato che:

i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

1 - il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad *“un quinto dello stipendio in godimento”*;

2 - i diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;

che il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il “*quinto dello stipendio in godimento*”;

ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo “*stipendio in godimento*” (criterio n. 1);

raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n. 2);

premesso che:

la giurisprudenza giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;

ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016), Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016) e Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016);

ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;

non bisogna dimenticare che la Corte costituzionale con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato;

la Corte costituzionale, il massimo Giudice previsto dall'ordinamento italiano, con la sentenza numero 75/2016, ha espresso il seguente orientamento:

i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;

i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;

i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;

certo, è possibile obiettare che la Corte costituzionale si è espressa in via del tutto “*incidentale*” sulla questione, in quanto l'oggetto della sentenza 75/2016 verteva su alcuni articoli di una legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge 9 dicembre 2014 numero 11);

ma in ogni caso trattasi di un documento del Massimo Giudice previsto dal nostro ordinamento, le cui parole, seppur pronunciate in via “*incidentale*”, hanno indubbia autorevolezza;

Rilevato che:

la Dott.ssa ELENA GAVAZZI è il titolare dell'ufficio di *segretario comunale*;

in questo comune non è impiegato personale di qualifica dirigenziale;

il segretario appartiene alla fascia professione B;

la Dott.ssa ELENA GAVAZZI ha depositato, con nota prot. n° 11478 in data 07.12.2016, domanda di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati dal 25 giugno 2014, tutto il 2015 e 2016;

in caso di rigetto della suddetta domanda, è assai probabile che il segretario si rivolga la Giudice del lavoro;

nel caso, l'ente dovrebbe incaricare un proprio legale per resistere in giudizio, inoltre, in caso soccombesse, sarebbe chiamato a partecipare alle spese del procedimento (*in toto* o parzialmente);

come sopra precisato, ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;

pertanto, si ritiene di accogliere la domanda, provvedendo al pagamento dei diritti;

subordinando l'accoglimento all'impegno del segretario alla immediata restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, *sin dall'origine*, una diversa e più restrittiva lettura;

Preso atto che:

il “*quinto dello stipendio in godimento*” del segretario comunale ammonta ad euro 1.516,00;

i diritti di rogito per i contratti ricevuti dal segretario comunale nel periodo dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 € 203,60 – dal 01/01/2015 al 31/12/2015 € 1.380,21 nonché dal 01/01/2016 al 31/12/2016 ammontano ad euro 4.621,30;

attribuendo tali diritti al segretario sarebbe rispettato il vincolo del “*quinto dello stipendio in godimento*”;

tutto quanto sopra richiamato e premesso,

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di accogliere la domanda del segretario comunale, di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati dal 25 Giugno al 31 Dicembre 2014, per tutto il 2015 e il 2016;

Di subordinare l'accoglimento della domanda all'impegno del segretario alla immediata restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, *sin dall'origine*, una diversa e più restrittiva lettura;

Di impegnare e liquidare, in favore del segretario comunale, i diritti di rogito relativi ai contratti del periodo dal 25 Giugno al 31 Dicembre 2014, tutto il 2015 e tutto il 2016 come meglio dettagliati in premessa, imputando la somma complessiva di € 6.205,11, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, al capitolo 760, missione 1 programma 2 del bilancio 2016 in cui la stessa è esigibile;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16110-1-2 DEL 22.12.2016

Carsoli li 22.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 242 del 10.01.17

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10.01.17 :

X All'Albo Pretorio On Line
X Sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
